Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 103 del 3 maggio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 112

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazioni n. 131/08/CONS; n. 159/08/CONS; n. 183/08/CONS.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 marzo 2008.

Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS. (Deliberazione n. 131/08/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 12 marzo 2008;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Vista la Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art. 14-*ter* della legge n. 287/90 del 12 ottobre 2006, adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e pubblicata nel Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;

Vista la delibera 645/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2006, recante il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore;

Vista la delibera 54/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, recante modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione del medesimo art. 14-*bis*;

Vista la delibera 130/08/CONS che introduce modifiche al regolamento in materia di procedure sanzionatorie e abroga la delibera n. 54/08/CONS;

Ritenuto opportuno modificare la delibera 645/06/CONS al fine di specificare il percorso istruttorio attraverso il quale la proposta di impegni giunge all'esame dell'organo collegiale e di regolare l'ipotesi della presentazione di impegni nell'ambito di più procedimenti diversi, dettando le relative disposizioni di raccordo;

Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche alla delibera n. 645/06/CONS

1. All'art. 2 della delibera n. 645/06/CONS, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte o d'ufficio l'eventuale proposta preliminare di impegni deve essere presentata alla direzione competente, a pena di irricevibilità, prima della sottoposizione dell'affare all'organo collegiale ai fini della definizione del procedimento.

2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento.

3. A seguito della presentazione preliminare degli impegni l'operatore interessato può essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni stessi. Prima della sottoposizione del procedimento all'organo collegiale, e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta preliminare, il soggetto interessato presenta la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all'organo collegiale competente corredata dall'istruttoria preliminare della direzione competente.

4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà o che appaia presentata per finalità dilatorie. La stessa decisione è altresì adottata in tutti i casi in cui gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore. Le decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all'operatore proponente gli impegni.».

2. All'art. 3, comma 1, della delibera n. 645/06/CONS le parole: «deve essere redatta per iscritto e» sono sostituite dalle seguenti: «nella sua versione definitiva deve».

3. L'art. 4 della delibera n. 645/06/CONS è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Istruttoria*). — 1. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito internet dell'Autorità, e i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui si renda necessario la direzione competente può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni. Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione l'operatore interessato può presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.

2. Il direttore trasmette all'organo collegiale competente lo schema di provvedimento finale e la relazione del responsabile del procedimento.».

4. L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Provvedimenti finali)*. — 1. Ove, sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, l'organo collegiale, in via preliminare, ravvisi delle insufficienze nella proposta di impegni, può invitare l'operatore ad emendarla entro un congruo termine perentorio. Nell'ipotesi dell'inutile scadenza del termine viene deliberata la reiezione della proposta.

2. L'organo collegiale valuta, considerate le condizioni competitive del settore di cui trattasi, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore attraverso idonee e stabili misure. Ove tale giudizio sia positivo l'organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l'esecuzione, entro il termine indicato nella proposta, così rendendoli obbligatori per l'operatore proponente. La decisione può essere adottata anche per un periodo di tempo determinato.

3. Il provvedimento acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione ed è pubblicato ai sensi dell'art. 10-*bis* del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 316/02/CONS.

4. Ove il procedimento nel quale la proposta di impegni si sia eventualmente innestata non possa essere integralmente definito in occasione dell'assunzione delle determinazioni di cui ai commi precedenti, il medesimo prosegue regolarmente fino alla propria conclusione.».

5. Dopo l'art. 8 della delibera n. 645/06/CONS è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* (Coordinamento tra più procedimenti). — 1. Una medesima proposta di impegni può essere presentata nell'ambito di più procedimenti anche di natura diversa, ferma restando la necessità del rispetto dei termini rispettivamente dettati dall'art. 2 della presente delibera e dall'art. 12-*bis* della delibera 136/06/CONS e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In tal caso, l'istruttoria sugli impegni si concentra integralmente e ad ogni effetto, nell'osservanza degli articoli 2 e seguenti, nell'ambito del solo procedimento che, tra quelli interessati, ha natura regolatoria, o, nell'ipotesi di più procedimenti aventi tale natura, nell'ambito del procedimento avente l'oggetto più ampio. Con delibera dell'organo collegiale competente, prontamente comunicata alle parti interessate, è disposta la sospensione degli altri procedimenti, che opera fino alla conclusione dell'istruttoria prevista dall'art. 4. La sospensione opera altresì per il periodo di tempo che l'organo collegiale conceda all'operatore per modificare la propria proposta, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'unità organizzativa dinanzi alla quale pende l'istruttoria sugli impegni riceve dalle unità organizzative che sarebbero state competenti all'istruttoria dei procedimenti sospesi l'indicazione di questioni da approfondire e di elementi di valutazione utili.

4. La definizione finale di tutti i procedimenti interessati ha luogo, ove possibile, lo stesso giorno.».

Art. 2.

1. La presente delibera si applica agli impegni presentati in data successiva a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul suo sito internet, unitamente al testo del regolamento in materia di impegni adottato con la delibera n. 645/06/CONS, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.

Napoli, 12 marzo 2008

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: D'ANGELO

Allegato A alla delibera 131/08/CONS

TESTO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPEGNI ADOTTATO CON LA DELIBERA N. 645/06/CONS, COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA N. 131/08/CONS

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento di attuazione dell'art. 14 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che debbano essere comunque indirizzati al perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 4 e 13 del d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 l'operatore interessato può formulare, secondo le modalità e nei limiti indicati negli articoli seguenti, proposte di impegni finalizzate a migliorare le condizioni procompetitive di settore in coerenza con gli obiettivi sopraindicati.

3. Resta ferma la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per i mercati individuati in applicazione dello stesso decreto.

Art. 2
(Modalità e termini della proposta)

1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte o d'ufficio l'eventuale proposta preliminare di impegni deve essere presentata alla direzione competente, a pena di irricevibilità, prima della sottoposizione dell'affare all'organo collegiale ai fini della definizione del procedimento.

2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento.

3. A seguito della presentazione preliminare degli impegni l'operatore interessato può essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni stessi. Prima della sottoposizione del procedimento all'organo collegiale, e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta preliminare, il soggetto interessato presenta la

versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all'organo collegiale competente corredata dall'istruttoria preliminare della direzione competente.

4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericità si manifesti carente di serietà o che appaia presentata per finalità dilatorie. La stessa decisione è altresì adottata in tutti i casi in cui gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore. Le decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all'operatore proponente gli impegni.

5. La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta la sospensione per una durata massima di novanta giorni dei termini per lo svolgimento del procedimento che sia già pendente, sospensione prorogabile con deliberazione dell'organo collegiale, su richiesta formulata dal responsabile della direzione competente dopo avere sentito le parti interessate.

6. L'inutile decorso del periodo di sospensione comporta la ripresa del corso dei termini del procedimento.

7. Gli operatori interessati sono ammessi a presentare all'Autorità una proposta recante gli impegni che sono disposti ad assumere anche soltanto in previsione dell'apertura di uno dei procedimenti di cui all'art. 1. In tali casi l'Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, verifica in via preliminare se sussistono i presupposti per l'avvio dell'apposito procedimento disciplinato dal presente regolamento. Nel medesimo termine dovrà essere comunicato al proponente ed agli altri soggetti interessati l'eventuale avvio del procedimento, che si svolgerà con la durata, prorogabile, di cui al comma 5, e nel rispetto delle altre disposizioni dei commi precedenti in quanto compatibili.

Art. 3
(Forma ed impegnatività della proposta)

1. La proposta nella sua versione definitiva deve contenere in dettaglio gli obblighi che l'operatore si dichiara disposto ad assumere ed i relativi tempi di attuazione.

2. La proposta, una volta presentata, vincola l'operatore fino alla definizione del procedimento, salvo sopravvenienze adeguatamente documentate che rendano impossibile ovvero eccessivamente onerosa la sua attuazione. Sono comunque ammesse le modifiche ed integrazioni necessarie ad adeguare la proposta alle indicazioni espresse dall'Autorità nel corso del procedimento.

Art. 4
(Istruttoria)

1. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito internet dell'Autorità, e i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui si renda necessario la direzione competente può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni. Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione l'operatore interessato può presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.

2. Il direttore trasmette all'organo collegiale competente lo schema di provvedimento finale e la relazione del responsabile del procedimento.

Art. 5
(Provvedimenti finali)

1. Ove, sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, l'organo collegiale, in via preliminare, ravvisi delle insufficienze nella proposta di impegni, può invitare l'operatore ad emendarla entro un congruo termine perentorio. Nell'ipotesi dell'inutile scadenza del termine viene deliberata la reiezione della proposta.

2. L'organo collegiale valuta, considerate le condizioni competitive del settore di cui trattasi, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore attraverso idonee e stabili misure. Ove tale giudizio sia positivo l'organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l'esecuzione, entro il termine indicato nella proposta, così rendendoli obbligatori per l'operatore proponente. La decisione può essere adottata anche per un periodo di tempo determinato.

3. Il provvedimento acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione ed è pubblicato ai sensi dell'art. 10-*bis* del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 316/02/CONS.

4. Ove il procedimento nel quale la proposta di impegni si sia eventualmente innestata non possa essere integralmente definito in occasione dell'assunzione delle determinazioni di cui ai commi precedenti, il medesimo prosegue regolarmente fino alla propria conclusione.

Art. 6
(Inadempimento degli impegni)

1. La mancata attuazione degli impegni resi obbligatori con il provvedimento di cui all'articolo 5 è punita nelle forme e secondo le procedure previste dalla normativa di settore.

Art. 7
(Riesame del provvedimento finale)

1. L'Autorità revoca i provvedimenti finali emessi e riapre il procedimento, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 6, anche quando la decisione si basi su informazioni trasmesse dalle parti rivelatesi incomplete, inesatte o fuorvianti, se si sia modificata in modo considerevole la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 8
(Procedimenti sanzionatori)

1. Con separato provvedimento si procederà all'adeguamento del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con la delibera n. 136/06/CONS alle norme del presente regolamento[1].

Art. 8-*bis*
(Coordinamento tra più procedimenti)

1. Una medesima proposta di impegni può essere presentata nell'ambito di più procedimenti anche di natura diversa, ferma restando la necessità del rispetto dei termini rispettivamente dettati dall'art. 2 della presente delibera e dall'art. 12-*bis* della delibera 136/06/CONS e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In tal caso, l'istruttoria sugli impegni si concentra integralmente e ad ogni effetto, nell'osservanza degli artt. 2 e seguenti, nell'ambito del solo procedimento che, tra quelli interessati, ha natura regolatoria, o, nell'ipotesi di più procedimenti aventi tale natura, nell'ambito del procedimento avente l'oggetto più ampio. Con delibera dell'organo collegiale competente, prontamente comunicata alle parti interessate, è disposta la

[1] Il regolamento in materia di procedure sanzionatorie è stato adeguato alle norme del presente regolamento in materia di impegni dapprima con la delibera 54/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008, e successivamente con la delibera 130/08/CONS che ha altresì abrogato la precedente delibera n. 54/08/CONS.

sospensione degli altri procedimenti, che opera fino alla conclusione dell'istruttoria prevista dall'art. 4. La sospensione opera altresì per il periodo di tempo che l'organo collegiale conceda all'operatore per modificare la propria proposta, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'unità organizzativa dinanzi alla quale pende l'istruttoria sugli impegni riceve dalle unità organizzative che sarebbero state competenti all'istruttoria dei procedimenti sospesi l'indicazione di questioni da approfondire e di elementi di valutazione utili.

4. La definizione finale di tutti i procedimenti interessati ha luogo, ove possibile, lo stesso giorno.

08A02782

DELIBERAZIONE 9 aprile 2008.

Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 159/08/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 9 aprile 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «Raccomadazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «nuova Raccomandazione»);

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;

Vista la delibera n. 2/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 373/05/CONS, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

Vista la delibera n. 731/06/CONS, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 2007, n. 4;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 61/06/CONS, recante «Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 544/07/CONS, recante «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione

di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2007, n. 273 - supplemento ordinario n. 242;

Vista la delibera n. 545/07/CONS, recante «Consultazione pubblica sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere nel mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2007, n. 264;

Vista la delibera n. 55/08/CONS, recante «Integrazione della consultazione pubblica sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2008, n. 31;

Sentita, in data 12 dicembre 2007, la società Telecom Italia Media S.p.A.;

Sentite, in data 13 dicembre 2007, le società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Fastweb S.p.A e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Sentite, in data 5 marzo 2008, le società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., RAY WAY S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A.;

Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica indetta con delibera 545/07/CONS e integrata con delibera n. 55/08/CONS;

Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2007) D/207478 del 4 dicembre 2007 relativa allo schema di provvedimento concernente «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea): individuazione degli obblighi regolamentari», adottato dall'Autorità e notificato alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri in data 5 novembre 2007;

Considerato che, nella summenzionata lettera del 4 dicembre 2007, la Commissione non ha formulato alcun commento e ha rilevato che, «secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, della direttiva Quadro, l'Autorità può adottare la decisione finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione»;

Udita la relazione del commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Obblighi in capo agli operatori notificati quali aventi significativo potere di mercato;

Art. 1.

Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. — anche attraverso le società da loro controllate o a loro collegate — devono dare accesso, ove possibile, alle proprie infrastrutture a operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ne facciano richiesta.

2. In particolare, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. consentono la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica analogica, ed offrono il servizio di gestione degli impianti trasmissivi (installazione, manutenzione, etc.).

3. Gli interventi necessari a consentire l'accesso alle infrastrutture di cui ai commi precedenti ed i relativi costi saranno a carico degli operatori richiedenti. In nessun caso potranno essere effettuati interventi non conformi alle norme vigenti o che si pongano in contrasto con gli accordi commerciali già in essere tra i soggetti notificati ed i proprietari dei siti e/o tralicci.

Art. 2.

Obbligo di trasparenza

1. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all'obbligo di trasparenza, ai sensi dell'art. 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A rendono disponibile un'offerta disaggregata relativa alle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi di accesso alle proprie infrastrutture, che sono necessari per l'installazione e la gestione di una rete di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica da parte di operatori terzi.

3. Il grado minimo di dettaglio richiesto per tale offerta è il seguente:

a) l'ubicazione dei punti di accesso (infrastrutture: tralicci, piloni) e condizioni di accesso (numero di impianti che possono potenzialmente accedere alla infrastruttura, ospitalità indoor/outdoor, ospitalità sistema di ricezione satellitare, terrestre, etc);

b) descrizione delle interfacce tecniche (elettriche, civili, etc.);

c) informazioni su livello di qualità, interruzione del servizio, etc;

d) informazioni su disponibilità e prestazioni di sistemi accessori (fornitura energia elettrica, etc.;

e) condizioni per la fornitura dei servizi di gestione dell'impianto (installazione, manutenzione, etc.), che comprendano anche i limiti ed i vincoli relativi alla disponibilità dell'offerta;

f) aspetti relativi alla sicurezza;

g) aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica;

h) prezzo delle relative offerte incluse modalità e termini di pagamento;

i) informazioni sulla durata dei contratti e sulle modalità di rinnovo.

4. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A., entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, rendono disponibile una proposta di Offerta di riferimento per i servizi di accesso alla proprie infrastrutture e la inviano all'Autorità.

5. Alle controversie aventi ad oggetto l'offerta di riferimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie di cui all'art. 23 del Codice delle comunicazioni.

Art. 3.

Obbligo di non discriminazione

1. Fatti salvi gli obblighi già previsti dalla normativa nazionale, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all'obbligo di non discriminazione, ai sensi dell'art. 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche limitatamente ai servizi di trasmissione televisiva in tecnica analogica.

2. Nella fornitura di servizi di accesso alle proprie infrastrutture, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. applicano condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori terzi in tecnica analogica e forniscono a questi ultimi servizi e informazioni alle stesse condizioni di quelle che forniscono o sono fornite alle/dalle società ad esse collegate o da esse controllate.

Art. 4.

Obbligo di separazione contabile

1. Fatti salvi gli obblighi già previsti dalla normativa nazionale, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all'obbligo di separazione contabile ai sensi dell'art. 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche limitatamente ai servizi di trasmissione televisiva in tecnica analogica.

2. La contabilità regolatoria reca evidenza separata dei servizi di trasmissione in tecnica analogica forniti internamente ed esternamente.

3. Ricavi ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati sulla base dei prezzi dell'Offerta di riferimento, delle quantità e delle caratteristiche dei servizi acquisiti o ceduti. I prezzi dell'offerta di riferimento dovranno, comunque, essere equi, trasparenti e non discriminatori.

4. In associazione a ciascun conto economico per la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture in tecnica analogica, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. introducono un prospetto di dettaglio che riporta, in modo disaggregato, per ciascuna voce di transfer charge, le quantità e le tipologie dei servizi ceduti o acquistati dalle proprie controllate e dagli altri operatori in tecnica analogica, con un livello di dettaglio che permetta la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento, e la parità di trattamento tra proprie controllate ed operatori concorrenti in tecnica analogica.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le valutazioni dell'Autorità all'esito dell'analisi sulla tipologia di obblighi da imporre alle imprese con significativo potere di mercato sono riportate negli allegati A e B al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

2. La revisione degli obblighi di cui alla presente delibera avverrà nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alle società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e RTI Reti Televisive Italiane S.p.A. ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità www.agcom.it

Napoli, 9 aprile 2008

Il presidente: Calabrò

Il commissario relatore: Mannoni

Allegato A alla delibera n. 159/08/CONS

DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

1 PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Codice), una volta individuate le imprese in posizione di significativo potere di mercato, l'Autorità, conformemente all'articolo 17, impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione, ovvero mantiene, modifica o rimuove le misure esistenti.

2. L'individuazione di un'impresa avente significativo potere di mercato non accompagnata da obblighi regolamentari non sarebbe coerente con il disposto del nuovo quadro normativo ed, in particolare, con l'articolo 19, comma 5 del Codice. In tal caso, l'Autorità deve imporre almeno un obbligo di regolamentazione alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato.

3. Gli obblighi imposti ai sensi di quanto disposto dall'art 45 del Codice devono essere basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 del Codice, che ricadono in tre categorie: a) promuovere un mercato aperto e competitivo; b) contribuire allo sviluppo del mercato interno; c) promuovere gli interessi dei cittadini europei.

4. Quindi, secondo quanto disposto dalle Linee direttrici al paragrafo 116, l'Autorità, a seguito dell'individuazione di imprese con significativo potere di mercato, dovrà scegliere tra una serie di obblighi individuati nelle Direttive (nella Direttiva accesso nel caso di mercati all'ingrosso) e recepiti nel Codice. Specificamente, gli obblighi che possono essere imposti sono quelli di trasparenza (art. 46 del Codice), non discriminazione (art. 47), separazione contabile (art. 48), accesso e uso di determinate risorse di rete (art. 49), controllo dei prezzi e contabilità dei costi (art. 50).

5. L'articolo 46 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto all'art. 9 della Direttiva accesso, disciplina l'obbligo di trasparenza. L'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni, quali le specifiche tecniche, le caratteristiche della rete, i termini e le condizioni per la fornitura e per l'uso dei servizi, i prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore pubblichi una Offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime ed, inoltre, con procedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento.

6. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare le negoziazioni relative ai servizi *wholesale*, di evitare le controversie tra gli operatori e di garantire agli operatori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

7. In merito agli obblighi di non discriminazione, l'articolo 47 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 10 della Direttiva accesso, prevede che l'Autorità possa imporre all'operatore notificato di applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti ed, inoltre, che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

8. Inoltre, l'Autorità può imporre, limitatamente al mercato oggetto di notifica, obblighi di separazione contabile, così come espressamente disciplinato dall'articolo 48 che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva accesso. In particolare, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi applicati per i trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare.

9. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

10. In applicazione dell'articolo 49 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 12 della Direttiva accesso, l'Autorità può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed uso di determinati elementi di rete e risorse correlate. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

a) di concedere agli operatori terzi che ne facciano richiesta l' accesso a determinati elementi e risorse di rete;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono l' accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte;
e) di concedere accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici, piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o ai sistemi *software* analoghi, necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.

11. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della Direttiva accesso e dall'art. 8 della Direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.

12. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di accesso ad un livello eccessivamente elevato, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 50 del Codice, che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 13 della Direttiva accesso, può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi e i metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori.

13. In via eccezionale possono essere individuati obblighi diversi da quelli enumerati dalla direttiva, salve la valutazione e l'approvazione da parte della Commissione europea.

14. In base all'articolo 45, comma 4, del Codice, l'Autorità è tenuta ad esporre la motivazione su cui si fondano le misure proposte. Oltre all'analisi di mercato comprovante il significativo potere di mercato, l'Autorità deve pertanto inserire nelle sue decisioni una giustificazione della misura proposta in rapporto agli obiettivi dell'articolo 13 del Codice, nonché spiegare i motivi per cui la decisione presa debba ritenersi proporzionata.

2. Rimedi per il mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre

2.1 Analisi dell'Autorità e valutazione delle problematiche competitive

15. Ai sensi di quanto disposto dal Codice, dalla Direttiva quadro e dalle Linee direttrici, è dunque necessario individuare obblighi regolamentari specifici al fine di correggere l'assetto di mercato per il quale è stata riscontrata una insufficiente concorrenza.

16. Il mercato televisivo è oggetto di una complessa disciplina di settore che, in previsione della definitiva transizione alla tecnica digitale, è stata modificata ed integrata con successivi interventi normativi e regolamentari nel corso degli ultimi anni. Tali interventi hanno comportato modifiche alla data di *switch-off* ed ai relativi programmi di transizione. La legge 20 marzo 2001, n. 66 fissava entro il 2006 la data di cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica; il decreto legge n. 273 del

22 dicembre 2005 ha modificato tale data prolungando la data dello *switch off* a fine 2008, per consentire di affrontare in maniera graduale il processo di transizione al digitale degli impianti analogici.

17. Il processo di transizione dalla tecnica analogica a quella digitale terrestre segue un processo graduale che fissa scadenze temporali per zone geografiche (aree "*all digital*"), con abbandono delle trasmissioni in tecnica analogica in parti crescenti del territorio nazionale, come evidenziato dal protocollo d'intesa per la transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta del 16 aprile 2005, che prevedeva la cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica per il 31 luglio 2006.

18. Anche per le aree "*all digital*" la data dello *switch off* della televisione analogica è stata rinviata, portando le nuove scadenze - rispettivamente - al 1° marzo 2008 per la Sardegna ed al 1° ottobre 2008 per la Valle d'Aosta, come definito dal protocollo d'intesa per la definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio della regione autonoma Sardegna, e dal protocollo di intesa per la definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta.

19. Il Comitato "Italia Digitale", costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni il 4 agosto 2006 per definire e coordinare le attività necessarie alla realizzazione dello *switch over* nazionale per la transizione del sistema televisivo dall'analogico al nazionale, ha come obiettivi - tra gli altri - quello di identificare le successive aree "*all digital*", stabilendo per ciascuna area la data di *switch off*, e quello di proporre la data finale di *switch off* nazionale. Nell'ambito dei lavori di tale Comitato, è stata sottolineata l'esigenza di un percorso realistico per l'approdo alla televisione digitale, che si potrebbe completare nella finestra temporale indicata dall'Unione europea (2012).

20. A livello europeo la "*best practice*" – rappresentata dal Regno Unito - appare conforme a quanto indicato dalla comunicazione (2003) 541 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale.

21. Infine, una recente iniziativa di governo ha portato alla definizione di un disegno di legge concernente disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale. Tale atto, tra l'altro, indica come nuova data per lo

switch off il 2012, termine che oltre a seguire la *best practice* europea, appare conforme a quanto indicato dalla citata comunicazione (2003) 541 della Commissione.

22. In virtù delle considerazioni sopraelencate, si ritiene verosimile un ulteriore prolungamento della data di *switch off* (attualmente fissata al dicembre 2008) della diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica sul territorio nazionale.

23. L'eventuale slittamento della data di *switch off* comporta una durata temporale più estesa per le trasmissioni televisive in tecnica analogica, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente che aveva fissato lo spegnimento in date precedenti e più ravvicinate (2008).

24. Ne consegue che si può assumere che l'assetto di mercato individuato dall'analisi, ed in particolare l'esistenza di una posizione di dominanza congiunta, sia destinata a protrarsi nel tempo, fino all'avvenuta transizione alle tecniche di trasmissione in digitale terrestre, ovviamente con riferimento a quelle aree del paese che nel frattempo non siano divenute *all digital*.

25. In un contesto di elevata integrazione verticale, si devono considerare anche i riflessi che il perdurare della dominanza congiunta potrà avere nei mercati a valle della filiera, tra cui quello delle risorse del mercato pubblicitario[1]. In altri termini, si dovranno considerare anche gli incentivi che gli operatori verticalmente integrati possono avere nel mantenere – attraverso un tacito coordinamento – la posizione di forza che attualmente rivestono nei vari stadi della filiera televisiva[2]. Per altro verso, deve essere considerato che il mercato registra l'ingresso di nuovi soggetti, anche mediante l'acquisizione di emittenti già esistenti, come peraltro avvenuto nel corso dell'ultimo

---

[1] Per quanto riguarda i due mercati evocati, si rammenta che gli operatori notificati detengono circa l'80% delle risorse trasmissive e più del 90% del mercato delle risorse pubblicitarie in tecnica analogica.

[2] Come evidenziato anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua indagine conoscitiva sul settore televisivo, il mercato dei servizi di capacità trasmissiva è inserito in una filiera di mercati tra loro strettamente interconnessi (gestione delle reti, realizzazione dei palinsesti, vendita degli spazi pubblicitari, misurazione delle audience) che non possono essere valutati se non nel loro insieme: una corretta valutazione del mercato del bene intermedio rappresentato dalla capacità trasmissiva non può prescindere da un'analisi delle dinamiche concorrenziali dei mercati collegati, ed in particolare il mercato a valle della raccolta di risorse pubblicitarie.

biennio (acquisizione di Rete A da parte del Gruppo L'Espresso e di Elefante TV da parte di Telecom Italia Media).

26. In particolare, le imprese notificate potrebbero essere incentivate ad adottare strategie difensive nel settore dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica[3], con il fine ultimo di limitare la pressione competitiva, se non la concorrenza stessa, nel distinto ma contiguo mercato delle risorse pubblicitarie sul mezzo televisivo.

27. Le misure regolamentari idonee a ripristinare una effettiva concorrenza riguardano – in ogni caso – il mercato dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre.

28. A tal fine, l'Autorità ritiene necessario introdurre a carico degli operatori dotati di significativo potere di mercato obblighi volti a neutralizzare le potenziali distorsioni della concorrenza relativamente ai servizi intermedi che sono necessari ai concorrenti per l'installazione e la gestione della propria rete diffusiva.

29. E' utile sottolineare, prima di procedere alla declinazione degli obblighi, che rimangono impregiudicate le misure regolamentari e le condizioni imposte agli operatori di rete in quanto titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze terrestri a tutela di interessi generali e del pluralismo, in conformità al quadro normativo comunitario e in particolare agli art 1 comma 3 della Direttiva Quadro e 5 della Direttiva Autorizzazioni.

30. Di seguito, sono analizzate le misure regolamentari volte ad assicurare la corretta fornitura dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre da parte degli operatori con notevole potere di mercato.

2.2 *Obblighi*

31. Gli obblighi individuati sono i seguenti: (i) obbligo di accesso e uso di determinate risorse; (ii) obbligo di trasparenza; (iii) obbligo di non discriminazione; (iv) obbligo di separazione contabile.

---

[3] Ad esempio, non garantendo parità di trattamento nella fornitura e nella qualità dei servizi intermedi offerti o modulando la formazione dei prezzi di tali servizi, così da dare luogo a fenomeni di erosione dei margini dei concorrenti, ovvero a prezzi ingiustificatamente gravosi.

Obblighi in materia di accesso e uso di determinate risorse

32. Per quanto riguarda gli obblighi in materia di accesso e uso di determinate risorse di rete, l'Autorità intende introdurre a carico degli operatori RAI ed RTI – anche attraverso le società da loro controllate o a loro collegate – l' obbligo di dare accesso, ove possibile, alle proprie infrastrutture ad operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ne facciano richiesta.

33. In particolare, RAI e RTI dovranno consentire la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica analogia, ed offrono il servizio di gestione degli impianti trasmissivi (installazione, manutenzione, etc.).

34. L'obbligo in questione discende principalmente dal fatto che i soggetti notificati dispongono di un significativo potere di mercato, in quanto godono di un notevole livello di indipendenza in virtù del controllo delle infrastrutture essenziali. Tale controllo può determinare la messa in atto di strategie di *market foreclosure*, attraverso la negazione dell'accesso alle proprie infrastrutture da parte delle emittenti terze, così da impedire loro una maggiore integrazione ed estensione della propria rete diffusiva. In assenza di uno specifico obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse è, quindi, probabile che i due operatori notificati si rifiutino di concludere accordi che permettano di rendere accessibili agli operatori televisivi terzi i propri servizi di diffusione televisiva o le proprie infrastrutture.

35. Un'altra ragione per imporre l'obbligo di accesso agli operatori notificati rimanda alle considerazioni circa l'esistenza di importanti economie di scala e di scopo, come risultato nel corso dell'analisi, che consentono, nel caso un soggetto gestisca più reti, di riutilizzare anche alcuni elementi della rete. Per tale ragione, appare opportuno introdurre misure regolamentari a carico dei suddetti soggetti che li obblighino a rendere accessibili i servizi necessari alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica analogica, consentendo in particolare la condivisione di alcune infrastrutture (siti, tralicci) e la fornitura dei servizi di gestione degli impianti trasmissivi.

36. L'Autorità ritiene che l'obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse sia proporzionato in quanto, mediante la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture e la fornitura di servizi all'ingrosso di gestione degli apparati trasmessivi, le emittenti

terze potranno sviluppare ed integrare le proprie reti ed incrementare le relative coperture, favorendo da ultimo la competizione nel mercato. Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo risultano contenuti e sicuramente inferiori ai benefici che ne scaturirebbero per il sistema nel suo complesso.

1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati l'obbligo di dare accesso agli operatori televisivi nazionali, ove possibile, alle proprie infrastrutture, ed in particolare di consentire la co-ubicazione o la condivisione delle infrastrutture, e di offrire il servizio di gestione degli impianti trasmissivi in tecnica analogica ad operatori terzi che ne facciano richiesta?

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

37. **RAI** osserva che i rimedi prefigurati dall'Autorità non appaiono proporzionati o comunque coerenti con la definizione del mercato rilevante contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 e nella delibera n. 544/07/CONS, che vede dal lato dell'offerta operatori che offrono un servizio di radiodiffusione radiotelevisiva ad operatori terzi. Alla luce di ciò, RAI osserva che i rimedi prefigurati dall'Autorità avrebbero dovuto avere ad oggetto la fornitura di un servizio trasmissivo in favore di soggetti che non dispongono di risorse spettrali. Dal momento che in Italia, nel comparto della diffusione analogica su frequenze terrestri, tale circostanza è preclusa dalla legge, dato che le frequenze assegnate alle emittenti sono preordinate alla diffusione esclusiva dei propri palinsesti, e poiché nella trasmissione analogica la capacità trasmissiva su ciascuna rete è utilizzata da un unico canale/programma corrispondente all'emittente che gestisce la rete, l'Autorità ha dovuto ipotizzare misure rimediali relative ad un mercato (attività di ospitalità, gestione e manutenzione di impianti) che, sebbene contiguo, è stato sempre considerato distinto dalla prassi *antitrust*.

38. **RAI** inoltre rileva che, in ambiente analogico, a ciascun operatore l'utilizzo di ciascuna frequenza è vincolato (oltre che alla esclusiva trasmissione del palinsesto dell'emittente a cui è stata attribuita la frequenza stessa) all'utilizzo di un impianto trasmissivo localizzato in una specifica area geografica (sito). In altre parole, esiste un vincolo inscindibile fra palinsesto/frequenza/impianto/sito che non è nella disponibilità delle emittenti analogiche. L'ovvia conseguenza è che - salvo ipotizzare che le emittenti analogiche attualmente presenti in Italia dotate di un patrimonio frequenziale non diffondano i propri palinsesti in quanto non hanno potuto avere accesso ai siti cui le frequenze sono accoppiate (circostanza che non si riscontra nella realtà) – l'obbligo di accesso ai siti e gli altri servizi prefigurati dall'Autorità non hanno coerente fondamento. In Italia, tutte le emittenti che dispongono di un patrimonio frequenziale dispongono altresì della possibilità di utilizzare un sito da cui irradiare il proprio segnale: ne consegue che muovere dall'assunto della supposta carenza frequenziale per

poi imporre obblighi inerenti l'accesso ai siti non sembra supportato da un coerente fondamento.

39. Infine, relativamente al primo obbligo **RAI** ritiene che questo non sia giustificato e comunque proporzionato, in quanto non è stata svolta un'istruttoria volta a verificare la sussistenza delle condizioni di concorrenza nel comparto della ospitalità/gestione/manutenzione di impianti, né sono state fornite prove di ostacoli all'accesso a tali risorse ovvero della loro "essenzialità". Inoltre, RAI rileva che il legislatore comunitario ha espressamente previsto che la condivisione di infrastrutture quali i siti utilizzati può essere si "*incentivata dalle autorità nazionali di regolamentazione*" ma "*sulla base di accordi con le imprese su base volontaria*". Di conseguenza, è la libera negoziazione tra le parti e non l'imposizione di obblighi lo strumento da utilizzare relativamente alla condivisione dei siti.

40. In primo luogo **RTI** espone alcuni rilievi di carattere generale, in particolare:

- Con riferimento alle risposte fornite dall'Autorità nell'Allegato della delibera 544/07/CONS alle obiezioni avanzate dalla Commissione europea con riferimento alla definizione del mercato dei servizi di trasmissione televisiva in tecnica analogica, RTI sottolinea che l'Autorità, a tale riguardo, avrebbe dovuto analizzare, separatamente la domanda e l'offerta di servizi di trasmissione ai fornitori di contenuti, la domanda e l'offerta di servizi intermedi e gli scambi di frequenze. Relativamente all'auto-fornitura di capacità trasmissiva in tecnica analogica, RTI osserva che questa, congiuntamente alla situazione normativa Italiana, comporta che manchino una vera e propria domanda ed un'offerta di servizi trasmissivi da parte di *broadcaster* agli operatori di rete.
- RTI ribadisce che l'oggetto del mercato 18 è il servizio rappresentato dall'offerta di capacità trasmissiva, mentre gli impianti ed i servizi di manutenzione costituiscono fattori di produzione rispetto a questo servizio e pertanto non costituiscono oggetto del mercato 18, quanto piuttosto mercati differenti, posti "a monte" del medesimo.
- RTI segnala che nei suddetti mercati a monte, sia dal lato della domanda che dell' offerta, sono presenti anche operatori diversi dagli operatori di rete televisiva integrati locali e nazionali e che la presenza di tali operatori su tale mercato non è stata presa in considerazione dall'Autorità. RTI sottolinea inoltre che l'analisi di tali mercati potrebbe fare emergere l'esistenza di più mercati di dimensioni locali, all'interno di ciascuno dei quali il livello di concorrenzialità potrebbe essere diverso. RTI comunque sottolinea che la notevole disomogeneità di situazioni sul territorio italiano non ha creato ostacoli all'accesso delle infrastrutture necessarie per l'installazione di antenne di trasmissione. In sostanza, la condivisione delle infrastrutture auspicata dall'Autorità è già in gran parte realizzata. In particolare, il rispondente sostiene

che RTI ed Elettronica Industriale S.p.a non hanno mai negato l'accesso sui propri tralicci in maniera non giustificata.

41. Relativamente all'obbligo di accesso alle infrastrutture di cui al quesito n. 1, **RTI** rileva che tale obbligo difficilmente consentirà di per sé un ampliamento delle reti in quanto ciò presuppone che le emittenti siano abilitate all'uso di frequenze ulteriori rispetto a quelle già utilizzate. Inoltre, RTI afferma che l'Autorità non ha svolto alcuna analisi dei prevedibili costi dell'obbligo in questione per i soggetti obbligati, ma ha affermato "apoditticamente" che tali costi sono "contenuti".

42. A parere di **RTI**, invece, i suddetti costi potrebbero essere molto elevati e sarebbero altresì ingiustificati, qualora l'obbligo implicasse un intervento in via preventiva sulla struttura degli immobili al fine di renderli idonei all'installazione di antenne eventualmente richieste. Di conseguenza, RTI ritiene che il contenuto della misura dovrebbe essere delimitato nel senso di chiarire se:

- non comporta obbligo di effettuare in via generale e preventiva gli interventi necessari a consentire l'accesso di terzi ai tralicci;
- l'idoneità di ciascun traliccio ad ospitare impianti di terzi dovrà essere valutata caso per caso, in presenza di domande da terzi;
- i costi delle relative verifiche e degli interventi necessari per l'adeguamento del traliccio, ove possibile e non eccessivamente oneroso, dovranno essere posti a carico del richiedente, così come i costi relativi agli adempimenti di natura amministrativa;
- in nessun caso, potranno essere imposti interventi non conformi alle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- l'obbligo non si applica nel caso di immobili di proprietà di terzi, dei quali i soggetti tenuti abbiano la mera detenzione, in virtù di rapporti contrattuali;
- l'obbligo non opera nel caso in cui l'installazione e l'attivazione dell'impianto del terzo risultino in contrasto con le norme nazionali e regionali in tema di inquinamento elettromagnetico anche per via della situazione già esistente nel sito interessato;
- al soggetto tenuto dovrebbe essere consentita la verifica dei titoli abilitativi alla trasmissione da quello specifico sito in possesso del terzo richiedente, allo scopo di consentire al soggetto obbligato di evitare di incorrere in violazioni delle norme penali, civili ed amministrative applicabili, da parte del terzo richiedente.
- per quanto riguarda i servizi di manutenzione l'obbligo si applica solo nel caso in cui gli impianti oggetto dei servizi siano ubicati su tralicci di proprietà del soggetto tenuto, e che in nessun modo l'obbligo può condurre alla violazione di preesistenti impegni contrattuali del soggetto tenuto o del terzo richiedente.

43. Relativamente al primo quesito, **TIMedia** osserva che l'obbligo proposto dall'Autorità limitato alla diffusione in tecnica analogica non solo è insufficiente, ma anche dannoso, in quanto con la conversione degli impianti in tecnica digitale il

duopolio presente nel settore dell'analogico si potrebbe non solo trasferire nel settore del digitale, ma addirittura aggravare. TIMedia auspica dunque ulteriori misure pro-concorrenziali a partire dalla co-ubicazione, anche per la diffusione in tecnica digitale, e dall'accesso "logico" alla capacità trasmissiva.

44. L'aspetto che rileva per **TIMedia** è l'accesso ai servizi di diffusione nelle reti a copertura universale derivate dalla conversione degli impianti utilizzati in analogico (unica rete effettivamente non replicabile), impianti che hanno costituito l'elemento determinante ai fini della individuazione della dominanza di RAI e RTI sul mercato in questione.

45. **TIMedia** auspica che ci sia possibilità di accesso non solo alle infrastrutture utilizzate attualmente per la trasmissione televisiva in tecnica analogica ma che sia possibile un'estensione di tale misura anche a tutte quelle postazioni che erano utilizzate per la diffusione analogica al momento dell'analisi di mercato, anche se successivamente sono state convertite in digitale. Tale possibilità può essere utile nel caso di realizzazione di reti SFN. TIMedia ritiene che tale possibilità di accesso potrebbe essere negata solo a seguito di una verifica di incompatibilità delle condizioni tecnico-operativo.

46. Come ulteriore misura pro-concorrenziale, **TIMedia** propone l'accesso ai servizi di diffusione e quindi alla capacità trasmissiva delle reti a copertura "universale" per i servizi offerti in tecnica digitale.

47. **RETE A** non concorda in linea generale con gli obblighi proposti dall'Autorità in quanto, in primo luogo, questi costituiscono, secondo Rete A, una misura irrilevante rispetto al problema del duopolio che deve essere affrontato intervenendo invece su tutta la filiera (risorse pubblicitarie, uso di frequenze ed impianti analogiche e rilevazione dell'*audience*); in secondo luogo, Rete A osserva che non si tiene conto del fatto che la distorsione del mercato non si verifica in relazione agli impianti, ma soprattutto in relazione alle frequenze. Secondo il rispondente, la misura risulta in ogni caso tardiva e fuorviante in quanto tende a valorizzare gli attuali siti di RAI e RTI.

48. **RETE A** suggerisce all'Autorità di adottare obblighi "più appropriati" per la risoluzione del problema competitivo, ovvero:

a) imporre a RAI e RTI la restituzione e messa a disposizione del Ministero delle frequenze analogiche che risultano eccedenti la copertura del 98% della popolazione per RAI e dell'80% del territorio per RTI;
b) imporre a RTI l'obbligo di limitare, fino allo *swich off*, l'affollamento orario complessivo delle tre reti a non oltre il 45% e di ciascuna rete a non oltre il 16%;

Rete A infine afferma che l'Autorità dovrebbe assumersi l'onere di attuare per via regolamentare i principi che erano stati definiti dal c.d. d.d.l. Gentiloni in materia di rilevazione degli indici di ascolto.

49. Relativamente al quesito n. 1, **FRT** esprime perplessità sul fatto che gli impianti di trasmissione televisiva e le relative frequenze rientrino nel mercato 18, che riguarda invece, secondo il rispondente, il servizio avente ad oggetto l'offerta di capacità trasmissiva. FRT contesta inoltre l'esclusione dell'emittenza locale dalla possibilità di accedere al beneficio per i terzi operatori ipotizzato dall'Autorità. FRT rileva poi come la situazione degli immobili sui quali sono ubicati i siti sia molto variegata e come comunque, nel tempo, si sia pervenuti già, nella gran parte dei siti principali, ad una condivisione dei siti senza che si siano registrate situazioni di abuso.

50. In linea generale **FASTWEB** condivide i risultati dell'analisi di mercato e la declinazione degli obblighi condotta dall'Autorità. La società rileva che il potere di mercato goduto da RAI e RTI ha rilevanti ricadute nei vari stadi della filiera e nei mercati contigui. Inoltre, tale posizione dominante, rafforzando la posizione dei due operatori notificati anche nel ruolo di fornitori di contenuti, potrebbe determinare un rallentamento nello sviluppo di piattaforme di distribuzione "alternative". Alla luce di ciò l'Autorità, anche in virtù di altre competenze, dovrebbe definire un complesso di misure regolamentari volte a garantire che la posizione dominante goduta da RAI e RTI nel mercato del *broadcasting* analogico non pregiudichi la corretta dinamica competitiva nei mercati contigui a quello in oggetto.

51. Più in particolare, **FASTWEB**, pur riconoscendo la validità degli obblighi imposti dall'Autorità, ritiene necessario introdurre ulteriori misure regolamentari volte a regolare in modo più puntuale il processo di transizione al digitale terrestre. In particolare, Fastweb suggerisce l'adozione di un regime di interoperabilità ed interconnessione atto a garantire ad operatori di piattaforme alternative il diritto di ritrasmettere in modo invariato e simultaneo, e senza oneri, i palinsesti analogici in chiaro dei due operatori notificati.

52. In linea generale **ATDI** (Associazione Televisioni Digitali Indipendenti) condivide sostanzialmente l'orientamento dell'Autorità di imporre gli obblighi sottoposti a consultazione pubblica a carico di RAI e RTI. L'Associazione rileva inoltre che, in considerazione dei tempi brevi per lo *switch-off*, sarebbe necessario che l'Autorità procedesse ad un tempestiva attuazione dei *remedies* ed all'adozione di interventi volti a promozione la concorrenza nei diversi mercati in cui si articola il settore della televisione digitale. ATDI auspica che l'Autorità avvii nel breve periodo una nuova analisi del mercato 18 che possa beneficiare di dati più aggiornati ed aderenti all'attuale struttura del mercato radiotelevisivo e che l'Autorità pianifichi ed attui nel più breve tempo possibile un programma di interventi nel settore della televisione digitale, con riferimento non solo alla televisione digitale terrestre, ma anche alla televisione via satellite ed a quella via cavo, sia in chiaro che a pagamento.

53. Nel proprie contributo **WIND** esprime, in primo luogo, alcune considerazioni generali relative al processo di convergenza, all'integrazione verticale, all'utilizzo dei servizi via cavo per i servizi di diffusione radiotelevisiva, nonché al ruolo degli operatori TLC nel contesto attuale e la nuova offerta di servizi di erogazione/fruizione di contenuti. WIND afferma che, alla luce del progressivo tasso di adozione della piattaforma digitale terrestre, ed in considerazione della eliminazione del mercato 18 dalla lista dei mercati rilevanti ai fini della regolamentazione ex ante, gli obblighi oggetto della consultazione in questione dovrebbero essere estesi anche al mercato dei servizi televisivi in tecnica digitale su rete terrestre ed essere integrati con gli obblighi di accesso nella fornitura dei servizi garantendo l'interoperabilità tecnologica e gestionale di tutte le combinazioni di servizi offribili su tali piattaforme. WIND richiede inoltre l'istituzione di una specifica unità di monitoraggio, guidata dall'Autorità e dal Ministero delle Comunicazioni, che segua e direzioni correttamente e coerentemente l'evoluzione dei servizi televisivi, siano essi su rete DTT o su reti a banda larga.

54. Con riferimento agli obblighi proposti, **WIND** contesta il fatto che gli obblighi definiti dall'Autorità si riferiscano alla sola "diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre". Infatti, il progressivo passaggio alla tecnica digitale potrebbe indurre i due operatori notificati a ritenere che tali obblighi siano automaticamente rimossi a valle del passaggio di una regione alla tecnica digitale (*switch-off* regionale per la televisione digitale terrestre). Il testo del provvedimento sottoposto a consultazione (punto 24) sembra avallare, secondo la società, la decadenza della posizione dominante congiunta (e pertanto degli obblighi imposti) al momento della transizione al digitale. Questo comporterebbe due conseguenze problematiche: in primo luogo, l'automatismo della rimozione degli obblighi che invece dovrebbero essere rimossi solo a seguito di adeguate analisi di mercato ed, in secondo luogo, la declinazione degli obblighi su base regionale anziché nazionale, a fronte di un mercato avente dimensione nazionale. WIND, pertanto, richiede che gli obblighi previsti mantengano una prerogativa di carattere nazionale e che la loro rimozione sia attuata solo a valle di opportune analisi di mercato.

55. Relativamente ai singoli obblighi configurati dall'Autorità, **WIND** richiede che l'obbligo di accesso ai servizi di co-ubicazione presso i siti degli operatori notificati sia congegnato in modo tale da consentire esplicitamente agli operatori TLC di poter installare presso tali siti le infrastrutture necessarie a rendere disponibili reti di distribuzione alternative con quelle degli operatori notificati. Con riferimento ai restanti obblighi Wind condivide l'orientamento dell'Autorità.

56. Con riferimento ai processi di integrazione verticale che interessano il settore televisivo nel suo complesso, l'Autorità - in conclusione del procedimento in oggetto specifica, con riferimento a quanto sostenuto nel precedente punto 25, che, per quanto riguarda le interrelazioni tra il mercato dei servizi di trasmissione televisiva terrestre in tecnica analogica – oggetto del procedimento .- ed alcuni mercati contigui, ma distinti , quale quello della raccolta pubblicitaria : (a) l'approccio seguito nella prospettiva, qui adottata, della regolamentazione ex ante non è assimilabile alla ricostruzione

dell'evoluzione concorrenziale nell'ottica dell'analisi antitrust e del pluralismo, né pregiudica altrimenti l'esame delle dinamiche che intercorrono tra piattaforme trasmissive e contenuti ; (b) i mercati contigui qui evocati non sono né potrebbero essere mercati rilevanti, non avendo l'Autorità, come affermato chiaramente all'art. 3 della delibera 544/07/CONS, individuato alcun mercato dei servizi finali, tantomeno quello della raccolta pubblicitaria.

VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

57. Relativamente a tutte le considerazioni di tipo generale che riguardano l'analisi del mercato 18, ed in particolare la definizione del mercato in cui è stata individuata la posizione dominante di RAI e RTI, il carattere di auto-fornitura nella fornitura dei servizi in tale mercato, e le dinamiche competitive del mercato a causa della concorrenza inter-piattaforma, l'Autorità rimanda alle proprie considerazioni svolte nell'Allegato A alla Delibera 544/07/CONS, ed alla relativa integrazione all'Allegato A (Sezione finale Analisi dei commenti della Commissione europea) di detta Delibera, ed alle considerazioni svolte nell'Allegato B alla delibera n. 545/07/CONS.

58. Come già evidenziato nei summenzionati documenti, si osserva che i soggetti notificati dispongono di un significativo potere di mercato, in quanto godono di un notevole livello di indipendenza in virtù del controllo di infrastrutture essenziali (la maggior parte dei siti e dei tralicci e delle frequenze disponibili per trasmettere in tecnica analogica sono nella disponibilità di RAI e RTI). Tale controllo può determinare la messa in atto di strategie di *market foreclosure*, attraverso la negazione dell'accesso alle proprie infrastrutture a soggetti terzi, cosi da impedire loro una maggiore integrazione ed estensione della propria rete diffusiva. Lo specifico obbligo di cui al quesito n. 1 in materia di accesso e uso di determinate risorse, nonché di fornitura del servizio all'ingrosso di gestione degli apparati è volto proprio ad impedire il realizzarsi di tali comportamenti. In assenza di uno specifico obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse è, quindi, probabile che i due operatori notificati non concedano comunque l'accesso alle proprie infrastrutture, anche quando tecnicamente possibile.

59. Con riferimento alle osservazioni di RTI, l'Autorità ritiene ragionevole specificare nell'articolato che gli interventi necessari a consentire l'accesso di terzi ai tralicci ed i relativi costi saranno a carico del terzo richiedente. L'Autorità ritiene altresì ragionevole specificare, nella declinazione della norma, che in nessun caso potranno essere imposti interventi non conformi alle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, di tutela del paesaggio nonché di inquinamento elettromagnetico o si pongano in contrasto con eventuali accordi contrattuali già in essere tra i soggetti notificati ed i proprietari dei siti e/o tralicci. Alla luce di quanto specificato, si ritiene che i costi di attuazione dell'obbligo di accesso – che in ogni caso dovranno essere equi trasparenti e non

discriminatori - saranno più che compensati dai benefici concorrenziali che ne deriveranno per il mercato in questione.

60. Relativamente alle osservazioni di TIMedia si rimanda a quanto espresso nell'All B della delibera in oggetto.

61. Con riferimento alle osservazioni di RETE A, l'Autorità sottolinea che eventuali misure per il trasferimento diretto di impianti e relative frequenze tra emittenti nazionali, nonché di restituzione delle frequenze, non rientrano tra quelle previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con riferimento ai rimedi possibili nell'ambito delle analisi dei mercati. alla Analogamente, per quanto riguarda la proposta di RETE A di introdurre misure correttive relativamente alle risorse pubblicitarie ed alla rilevazione dell'*audience*.

62. Con riferimento alle osservazioni di FRT, l'Autorità sottolinea che il mercato rilevante a cui si riferiscono gli obblighi è di dimensione nazionale (mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica su rete terrestre) e, di conseguenza, gli operatori locali non sono beneficiari di tale obblighi.

63. Con riferimento alla misura regolamentare proposta da FASTWEB al punto 51, l'Autorità rileva che la stessa non rientra nel novero degli obblighi declinati dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi di mercato.

64. Relativamente a quanto esposto da ATDI, l'Autorità sottolinea che ha già calendarizzato il riesame del mercato n. 18 entro il termine del corrente anno. In quel contesto, saranno ovviamente considerati gli ulteriori sviluppi del settore televisivo e gli effetti che su di esso avranno esercitato i rimedi di cui al presente procedimento. L'Autorità rileva anche che tale analisi sarà in linea con la "nuova Raccomandazione" della Commissione del 17 dicembre 2007.

65. In relazione all'osservazione avanzata da WIND, circa la necessità di estendere gli obblighi in questione anche al mercato dei servizi di diffusione in tecnica digitale, si anticipa quanto contenuto nell'Allegato B e si rammenta che - nell'ambito di un'analisi di mercato - non possono essere previsti rimedi relativi a mercati distinti, anche se adiacenti. In tal senso, la Commissione europea si è chiaramente e ripetutamente espressa, anche in occasione di commenti alle proposte di decisione delle Autorità nazionali di regolamentazione, nonché nell'ambito di appositi *pre-notification mee*tings con l'Autorità italiana. Inoltre, l'Autorità non condivide la seconda osservazione avanzata da Wind, perché il perimetro del mercato della distribuzione del segnale televisivo verso i siti diffusi è esterno rispetto alla definizione di mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali contenuta nell'allegato A alla Delibera n. 544/07/CONS.

Obblighi in materia di trasparenza

66. L'Autorità ritiene che l'imposizione di un obbligo di trasparenza agli operatori notificati faciliti le contrattazioni tra le parti, riduca i margini di contenzioso tra le stesse e garantisca le medesime informazioni a tutti i soggetti che intendono estendere ed integrare le proprie reti. La disponibilità di un'Offerta di riferimento, in cui tale obbligo si sostanzia, estende la visibilità per gli operatori terzi e permette una più agevole pianificazione delle attività di integrazione e sviluppo della propria rete. Inoltre, tale obbligo - assicurando la trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso, in particolare in materia di prezzi – disincentiva la possibilità che sia operata una discriminazione a sfavore degli operatori terzi da parte degli operatori notificati, sia con riferimento a qualità e gamma dei servizi offerti, sia in relazione alle condizioni economiche applicate.

67. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 del Codice, l'Autorità intende introdurre – quindi - l'obbligo di rendere disponibile un'Offerta di riferimento disaggregata, relativa alle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi di accesso alle proprie infrastrutture, che sono necessari per l'installazione e la gestione di una rete di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica da parte di operatori terzi.

68. Tali obblighi di trasparenza risultano necessari proprio in virtù del fatto che gli operatori notificati controllano una quota rilevante delle risorse essenziali per i *broadcaster* che vogliono distribuire i propri programmi via etere terrestre. La conoscenza, da parte delle emittenti potenzialmente interessate ad integrare od estendere la propria rete di distribuzione televisiva terrestre, delle condizioni di offerta in termini di caratteristiche tecniche, dati contabili, limiti e condizioni per la fornitura e per l'uso dei servizi e i relativi prezzi, appare dunque un prerequisito essenziale per garantire agli operatori terzi che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie, per accelerare il negoziato relativo ai servizi a livello *wholesale* e per ridurre la probabilità che insorgano controversie.

69. Alla luce di quanto premesso, l'Autorità ritiene che l'obbligo di trasparenza nella fornitura dei servizi di diffusione televisiva sia anche proporzionato, tenuto conto che – in tal modo – sono ridotte significativamente le asimmetrie informative che attualmente avvantaggiano gli operatori notificati. Per altro verso, i costi di attuazione di tale obbligo, considerato il fatto che le informazioni richieste sono già a disposizione degli operatori notificati, sono molto contenuti e sicuramente inferiori rispetto ai benefici che ne derivano.

70. Al fine di rendere effettivo il beneficio della disponibilità di un'Offerta di riferimento, si ritiene che essa debba prevedere il seguente grado minimo di dettaglio:

a) l'ubicazione dei punti di accesso (infrastrutture: tralicci, piloni) e condizioni di accesso (numero di impianti che possono potenzialmente accedere alla infrastruttura, ospitalità indoor/outdoor, ospitalità sistema di ricezione satellitare, terrestre, etc);

b) descrizione delle interfacce tecniche (elettriche, civili, etc.);

c) informazioni su livello di qualità, interruzione del servizio, etc;

d) informazioni su disponibilità e prestazioni di sistemi accessori (fornitura energia elettrica, etc.)

e) condizioni per la fornitura dei servizi di gestione dell'impianto (installazione, manutenzione, etc.), che comprendano anche i limiti ed i vincoli relativi alla disponibilità dell'offerta;

f) aspetti relativi alla sicurezza;

g) aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica;

h) prezzo delle relative offerte incluse modalità e termini di pagamento;

i) informazioni sulla durata dei contratti e sulle modalità di rinnovo.

71. L'Offerta di riferimento deve essere resa disponibile da parte delle imprese notificate entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Inoltre, tale Offerta deve essere resa disponibile su base annuale, con termine prefissato dall'Autorità.

2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati l'obbligo di trasparenza e in particolare di rendere disponibile un'offerta di riferimento relativa alle condizioni economiche e tecniche dei servizi di diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica?

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

72. **RAI** ritiene che tale obbligo non sia giustificato e comunque proporzionato, poiché eventuali rapporti con terzi relativi all'ospitalità dei siti o ad altri servizi tecnici devono essere rimessi alla libera negoziazione commerciale tra le parti interessate.

73. **RTI** non ritiene necessario obbligare gli operatori notificati a prefigurare ex ante tutte le possibili modalità attraverso le quali potrebbe declinarsi una domanda di accesso ai tralicci e ritiene che il corrispettivo che potrà essere richiesto al soggetto richiedente potrà essere quantificato soltanto una volta note le specifiche tecniche degli impianti da ospitare. RTI ritiene dunque che, in mancanza di tali informazioni, possono essere solamente fornite indicazioni di massima, mentre una quotazione finale ed esaustiva può essere prodotta solo caso per caso. In ogni caso, RTI considera eccessivamente ridotto il termine di 90 giorni di cui all'art. 2, comma 4, in ragione del numero degli impianti e della complessità delle verifiche necessarie per la composizione dell'offerta.

74. **FRT** ritiene che le misure proposte dovrebbero riguardare più i soggetti non operanti nella diffusione televisiva che i due operatori notificati.

75. **TIMedia, FASTWEB, ATDI, WIND** riconoscono sostanzialmente la validità dell'obbligo proposto dall'Autorità. **TIMedia** condivide l'obbligo di trasparenza e la pubblicazione di un'offerta di riferimento, ma a condizione di estendere l'accesso anche ai siti utilizzati per le reti di diffusione in tecnica analogica all'epoca dell'analisi di mercato e successivamente convertiti al digitale e all'accesso "logico" ai servizi di diffusione e quindi alla capacità trasmissiva.

VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

76. Relativamente al rilievo di RAI, l'Autorità osserva che il principio di libera negoziazione potrebbe comportare da parte degli operatori notificati un rifiuto all'accesso a proprie infrastrutture (siti, tralicci, etc.) agli operatori che ne facciano richiesta. Pertanto, solo l'obbligo di accesso declinato dall'Autorità con le condizioni di trasparenza di cui al comma 2, garantiscono che gli operatori notificati non mettano in atto strategie di *market foreclosure*, attraverso la negazione dell'accesso alle proprie infrastrutture da parte delle emittenti terze, così da impedire loro una maggiore integrazione ed estensione della propria rete diffusiva. In assenza di uno specifico obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse, è, quindi, probabile che i due operatori notificati non concedano comunque l'accesso alle proprie infrastrutture, anche quando tecnicamente possibile.

77. L'Autorità concorda con RTI nel non prefigurare a priori tutte le possibili modalità attraverso le quali potrebbe declinarsi una domanda di accesso ai tralicci, ma ritiene che in ogni caso sia comunque utile definire un'offerta di riferimento basata sulle caratteristiche definite al punto 69, con un grado di dettaglio tale da assicurare all'operatore terzo che intenda usufruire della possibilità di accesso una stima sufficientemente attendibile dei costi da sostenere. L'Autorità accoglie parzialmente l'osservazione di RTI che considera eccessivamente ridotto il termini di 90 giorni di cui

all'art. 2, comma 4, in ragione del numero degli impianti e della complessità delle verifiche necessarie per la composizione dell'offerta, portando tale termine a 120 giorni. A tale proposito, l'Autorità ritiene corretto non estendere ulteriormente tale durata per via del carattere di dettaglio di cui sopra associato all'offerta di riferimento.

78. Relativamente all'osservazione di FRT, l'Autorità osserva che il tema della definizione del mercato, con l'esatta perimetrazione dei servizi che ne fanno parte, assieme a quello dell'individuazione delle imprese con significativo potere di mercato sono stati già affrontati e risolti nell'ambito della delibera 544/07/CONS. In tal senso, gli operatori menzionati da FRT non sono stati considerati nell'ambito dell'analisi conclusa con la delibera 544/07/CONS..

79. Con riferimento alle osservazioni avanzate da TIMedia, si registra che – in relazione alla richiesta di accesso "logico" (accesso alla capacità trasmissiva) – la società ha modificato la propria posizione, non insistendo nel richiedere tale obbligo tra quelli possibili nell'ambito della analisi di mercato in esame. Viceversa, per quanto riguarda l'estensione dell'obbligo di accesso anche al mercato dei servizi di trasmissione in tecnica digitale, si ribadisce quanto formulato al punto 64, e si rimanda alle considerazioni espresse all'Allegato B (seconda fase della consultazione) della delibera ________.

Obblighi in materia di non discriminazione

80. L'Autorità ritiene che l'imposizione di un obbligo di non discriminazione in capo agli operatori notificati impedisca che questi ultimi possano ostacolare o distorcere la competizione nel mercato. L'obbligo di non discriminazione evita che possano essere praticate dagli operatori con notevole potere di mercato (verticalmente integrati) condizioni diseguali tra le emittenti terze concorrenti e le società appartenenti al gruppo o che vengano praticate discriminazioni nei confronti di emittenti terze, potenzialmente concorrenti, anche al fine di condizionare lo sviluppo della concorrenza sul mercato a valle.

81. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47 del Codice, l'Autorità intende introdurre in particolare l'obbligo per gli operatori notificati di applicare condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori terzi e forniscono a questi ultimi servizi e informazioni alle stesse condizioni di quelle che forniscono o sono fornite alle/dalle società ad esse collegate o da esse controllate.

82. In assenza di previsioni specifiche che obblighino i soggetti notificati a praticare condizioni economiche equivalenti per servizi equivalenti ed a garantire condizioni e

livelli di qualità identici a quelli che assicurano ai propri clienti interni, gli operatori con significativo potere di mercato potrebbero essere incentivati a discriminare i soggetti terzi, ed in particolare i loro concorrenti – anche potenziali – nel mercato televisivo.

83. L'Autorità ritiene che l'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di diffusione sia proporzionato e giustificato in quanto impedisce la formazione di prezzi ingiustificatamente differenziati per i servizi di accesso e di gestione della rete da parte degli operatori notificati, a svantaggio degli operatori terzi. Inoltre, i costi di attuazione di tale obbligo sono molto contenuti, in quanto si applica esclusivamente ai servizi oggetto della presente analisi e appaiono sicuramente inferiori ai benefici che ne possono scaturire.

3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati i seguenti obblighi in materia di non discriminazione?
a) praticare condizioni di natura tecnica ed economica equivalenti in circostanze equivalenti, nei confronti di altri operatori terzi in tecnica analogica per servizi equivalenti;
b) fornire a operatori terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicurano all'interno del proprio gruppo.

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

84. **RAI** ritiene che tale obbligo non sia giustificato e comunque proporzionato poiché, in questo settore, i rapporti con terzi devono essere lasciati alla libera negoziazione commerciale tra le parti interessate.

85. **RTI** rileva che l'obbligo di predisposizione di una offerta disaggregata di riferimento costituisce il presupposto necessario per i due obblighi in questione e che, quindi, per quanto rilevato in precedenza, RTI ritiene che imporre agli operatori notificati una valutazione ex ante di quelle che potrebbero essere le circostanze equivalenti a fronte delle quali predisporre pari condizioni di offerta appare un compito arduo che rischia di generare costi e inefficienze destinate a ripercuotersi nei mercati a valle.

86. **FRT** ritiene che – anche in questo caso - le misure proposte dovrebbero riguardare più i soggetti non operanti nella diffusione televisiva che i due operatori notificati.

87. **RETE A** osserva quanto già asserito in precedenza, ossia che l'obbligo per RAI e RTI di consentire l'accesso a terzi operatori a proprie infrastrutture è una misura

irrilevante ai fini della riduzione della loro posizione dominante nel mercato televisivo, anzi paradossalmente ciò può costituire un *business* aggiuntivo ed una valorizzazione indipendentemente dal PNAF.

88. Gli operatori **FASTWEB, ATDI e WIND** riconoscono sostanzialmente la validità dell'obbligo proposto dall'Autorità. **TIMedia** condivide essenzialmente l'orientamento espresso dall'Autorità.

VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

89. L'Autorità ribadisce che il principio di libera negoziazione potrebbe comportare da parte degli operatori notificati un rifiuto all'accesso a proprie infrastrutture (siti, tralicci, etc.) agli operatori che ne facciano richiesta. Pertanto, solo l'obbligo di accesso declinato dall'Autorità, con le condizioni di trasparenza di cui al comma 2, garantiscono che gli operatori notificati non mettano in atto strategie di *market foreclosure*, attraverso la negazione dell'accesso alle proprie infrastrutture da parte delle emittenti terze, così da impedire loro una maggiore integrazione ed estensione della propria rete diffusiva. In assenza di uno specifico obbligo in materia di accesso e uso di determinate risorse è, quindi, probabile che i due operatori notificati non concedano comunque l'accesso alle proprie infrastrutture, anche quando tecnicamente possibile.

90. Con riferimento alle osservazioni di RTI e RETE A, l'Autorità ritiene che l'obbligo di offerta disaggregata definita secondo i criteri di cui al punto 57 costituisca un presupposto corretto per la corretta applicazione del principio di non discriminazione. L'Autorità ribadisce che solo l'imposizione di un obbligo di non discriminazione in capo agli operatori notificati impedisce che questi ultimi possano ostacolare o distorcere la competizione nel mercato. L'obbligo di non discriminazione evita che possano essere praticate dagli operatori con notevole potere di mercato (verticalmente integrati) condizioni diseguali tra le emittenti terze concorrenti e le società appartenenti al gruppo o che vengano praticate discriminazioni nei confronti di emittenti terze, potenzialmente concorrenti, anche al fine di condizionare lo sviluppo della concorrenza sul mercato a valle.

91. Per quanto riguarda la considerazione di FRT, l'Autorità ribadisce quanto già esposto al punto 77.

Obblighi in materia di separazione contabile

92. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, l'Autorità può obbligare un operatore verticalmente integrato a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni relativamente ai servizi di diffusione televisiva terrestri in tecnica

analogica, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione imposto ai sensi dell'articolo 47 del Codice o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive.

93. Il comma 2, dell'art. 48, stabilisce altresì che: "per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi". Ai fini della verifica dell'obbligo di non discriminazione, la cui essenza si sostanzia nel praticare condizioni equivalenti per servizi equivalenti, è infatti importante poter conoscere i ricavi prodotti da ciascun cliente in relazione ai singoli servizi acquistati. La disaggregazione del fatturato in funzione delle seguenti variabili - prodotto, servizio, quantità offerta e cliente servito - rappresenta un livello di informazione minimo per verificare che, a seguito dell'Offerta di riferimento, siano state effettivamente applicate condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

94. Data la struttura di mercato che vede la presenza di gruppi verticalmente integrati è necessario verificare che gli operatori con significativo potere di mercato offrano i propri servizi ai soggetti terzi a condizioni equivalenti a quelle praticate ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

95. La disponibilità di una Offerta di riferimento e la successiva verifica attraverso la contabilità separata sono dunque due aspetti sinergici (l'uno *ante* transazione, l'altro *post* transazione), funzionali all'applicazione dell'obbligo di non discriminazione.

96. Ne consegue che, per quanto riguarda gli obblighi in materia di separazione contabile, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 del Codice e ai fini di garantire la verifica degli obblighi di non discriminazione, l'Autorità intende introdurre l'obbligo di:

a) tenere una contabilità separata per la fornitura dei servizi di diffusione televisiva in tecnica analogica sulle reti terrestri;
b) dare evidenza delle quote di ricavo attribuibile a ciascun cliente servito, in funzione dei prodotti/servizi offerti e delle relative quantità.

97. L'Autorità si riserva di specificare successivamente, anche attraverso un confronto tecnico con gli operatori notificati, gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità di implementazione dell'obbligo di contabilità separata.

98. Anche nel caso dell'obbligo di separazione contabile, la misura appare necessaria e proporzionata, in ragione delle richiamate caratteristiche strutturali del mercato ed, in particolare, della presenza di imprese dotate di significativo potere di mercato ed integrate lungo l'intero arco della filiera produttiva. In tale contesto, solo attraverso la separazione contabile delle attività è possibile verificare la corretta applicazione degli obblighi di non discriminazione e di assicurare, quindi, una effettiva parità di trattamento tra gli operatori con notevole potere di mercato ed i loro concorrenti.

4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre a carico degli operatori notificati il sopramenzionato obbligo in materia di separazione contabile?

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

99. **RAI** ritiene che tale obbligo non sia in alcun modo giustificato e comunque proporzionato, in quanto RAI è già soggetta ad un obbligo di separazione contabile in qualità di concessionaria del servizio pubblico ed, in ogni caso, non possa essere destinataria di tale obbligo, dal momento che l'attività di gestione dei siti è svolta dalla società del Gruppo RAI, RAIWAY, dotata di autonoma personalità giuridica.

100. **RTI** rileva che – anche in questo caso - l'obbligo di predisposizione di una offerta disaggregata di riferimento costituisce il presupposto necessario per l'obbligo in questione e che, quindi, per quanto rilevato in precedenza, RTI ritiene che imporre agli operatori notificati una valutazione ex ante di quelle che potrebbero essere le circostanze equivalenti a fronte delle quali predisporre pari condizioni di offerta appaia un compito arduo che rischia di generare costi ed inefficienze destinate a ripercuotersi nei mercati a valle.

101. **TIMedia** suggerisce di imporre un obbligo di disaggregazione nell'imputazione dei costi per i servizi forniti all'interno del Gruppo cui appartiene la società notificata, che avvenga a condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie; di valutare in un secondo momento il passaggio alla separazione contabile ed all'orientamento al costo.

102. **RETE A** ritiene che la misura relativa a tale obbligo (separazione contabile) risulterebbe superflua se l'offerta dovesse avvenire al costo, o, comunque, alle stesse condizioni per le reti dei rispettivi gruppi e per i terzi.

103. **FRT** non ravvisa una particolare necessità di imporre un obbligo di separazione contabile a carico degli operatori notificati.

104. **FASTWEB, ATDI e WIND** riconoscono sostanzialmente la validità dell'obbligo proposto dall'Autorità.

VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

105. Relativamente alle osservazioni espresse da RAI, RTI, FRT e RETE A, l'Autorità ribadisce le considerazioni svolte relativamente all'obbligo in materia di separazione contabile (punti 92 fino punto 98).

106. L'Autorità ritiene - anche in base alle risultanze della seconda fase della consultazione - di accogliere il suggerimento di TIMedia di inserire un riferimento a condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie per i prezzi offerti dagli operatori notificati.

Allegato B alla delibera n. 159/08/CONS

OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI ALLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

In questa seconda fase della consultazione pubblica, indetta con delibera n. 55/08/CONS, sono intervenute le società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (RAI), RAI WAY S.p.A. (RAI WAY), RTI S.p.A. (RTI) e Telecom Italia Media S.p.A. (TIMedia). Tutte le suddette società hanno presentato proprie memorie scritte, le società RAI, RAI WAY e TIMedia, inoltre, hanno illustrato le proprie osservazioni anche nel corso di due audizioni tenutesi in data 5 marzo 2008.
RTI ribadisce sostanzialmente nel proprio contributo quanto già affermato nel corso della prima fase della consultazione pubblica, indetta con delibera n. 545/07/CONS, mentre le altre tre società hanno presentato osservazioni ulteriori.

i) Osservazioni generali sul procedimento in corso.

RAI e **RAYWAY** affermano che, a seguito dell'adozione della nuova Raccomandazione della Commissione europea relativa ai mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, l'Autorità dovrebbe interrompere il presente procedimento e procedere ad un immediato riesame del mercato n. 18. Le due società sostengono, infatti, che la nuova Raccomandazione, che ha eliminato il mercato n. 18 dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*, impone all'Autorità un dovere immediato di riesame del suddetto mercato che si rivela tanto più necessario in quanto le misure rimediali non sono ancora state adottate. Tale nuova analisi dovrebbe tenere conto delle più recenti dinamiche del mercato in oggetto evidenziate dalla Raccomandazione (concorrenza interpiattaforma) e non considerate nella delibera n. 544/07/CONS che si fonda, peraltro, su una serie di informazioni ormai obsolete e, nella migliore delle ipotesi, risalenti al 2006.

RAI sottolinea che la nuova Raccomandazione ha escluso il mercato n. 18 dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* in ragione della concorrenza interpiattaforma ed afferma che, anche a voler ammettere che sia possibile individuare un mercato del *broadcasting* analogico (*quod non*), il servizio offerto attraverso tale piattaforma dovrebbe essere considerato in concorrenza con quello offerto su altre piattaforme (digitale, satellitare ecc.). Difatti, secondo RAI, anche in Italia, è ampiamente dimostrato il superamento della tecnologia analogica e la sua completa sostituzione con quella digitale, oltre che un significativo sviluppo delle piattaforme alternative al terrestre analogico.

RAI afferma, infine, che l'Autorità, sempre in ragione dell'entrata in vigore della nuova Raccomandazione, abbia il dovere di consultare nuovamente la Commissione Europea e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

RTI ribadisce sostanzialmente quanto già affermato nel corso della prima fase della consultazione pubblica, dal momento che lo schema di provvedimento allegato alla delibera 55/08/CONS è la mera traduzione in articolato degli obblighi regolamentari ipotizzati nel documento oggetto della prima consultazione pubblica.

ii) Osservazioni sugli obblighi proposti nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica nazionale.

RAI rinvia sostanzialmente alla documentazione già presentata per quanto riguarda gli obblighi proposti nello schema di provvedimento di cui sopra.

RAIWAY, sempre a tali specifici obblighi, presenta alcune considerazioni che riflettono in gran parte quanto già affermato dalla Società nel corso della prima fase della consultazione pubblica sui *remedies*.

In relazione al rimedio di cui all'art. 1, RAY WAY contesta il fatto che una criticità concorrenziale rilevata sul mercato della fornitura della capacità trasmissiva utilizzata per diffondere i canali radiotelevisivi al pubblico possa essere risolta attraverso l'imposizione di un obbligo che riguarda il mercato dell'offerta di infrastrutture di trasmissione e servizi accessori (c.d. "*tower rental*"). Tale mercato, secondo la società, si presenta come distinto dal primo ed è caratterizzato da una vivace concorrenza. L'imposizione degli obblighi individuati dall'Autorità non risolverebbe, secondo RAI WAY, i problemi concorrenziali sul mercato rilevante e introdurrebbe restrizioni in un mercato contiguo perfettamente concorrenziale.
Inoltre, RAIWAY ritiene che l'obbligo in questione si ponga in insanabile contrasto con gli obblighi derivanti dalla titolarità della Concessione (obbligo di esercizio degli impianti trasmissivi, obblighi di copertura, obbligo di assicurare un congruo grado di qualità del servizio, etc.). La società sottolinea che, in caso di coesistenza dei suddetti due tipi di obblighi in contrasto tra loro, quelli relativi al servizio pubblico dovranno considerarsi prevalenti sulla base di una lettura sistematica delle norme sul servizio pubblico.

Con riferimento ai rimedi di cui agli articoli 2, 3 e 4 RAIWAY afferma che, per le medesime considerazioni svolte relativamente al primo rimedio, i relativi obblighi siano sproporzionati ed ingiustificati. L'obbligo di non discriminazione, inoltre, secondo la Società, non si giustifica in quanto è sufficiente la disciplina *antitrust* ad assicurarne l'ottemperanza. Ulteriore conseguenza di ciò è l'inapplicabilità degli obblighi di trasparenza e separazione contabile che sono strumentali all'obbligo di non discriminazione.

RTI propone alcuni rilievi rispetto allo schema di provvedimento che sono pressoché identici a quelli forniti nella prima fase della consultazione.

TIMedia, relativamente al rimedio di cui all'art. 1, afferma che la questione della cessione della capacità trasmissiva sollevata nella prima fase della consultazione pubblica è da ritenersi superata a seguito della delibera n. 645/07/CONS. Di conseguenza TIMedia non insiste nella sua richiesta di prevedere un obbligo aggiuntivo e quindi di prevedere l'accesso alla capacità trasmissiva.
Secondo TIMedia rimangono, tuttavia, due criticità relativamente al documento sottoposto a consultazione. Il primo è la possibilità per TIMedia e gli altri operatori (analogici) nazionali non notificati di utilizzare la co-ubicazione e condivisione anche nelle regioni c.d. *all digital* e la seconda riguarda il regime dei prezzi.
Con riferimento al comma 1 dell'art. 1 che limita "l'accesso alle infrastrutture di RAI e RTI agli operatori nazionali su frequenze terrestri in tecnica analogica ", TIMedia afferma che sia indiscutibile che le emittenti MTV e La7 siano operatori nazionali su frequenze terrestri in tecnica analogica anche quando alcune regioni avranno completato il passaggio al digitale e che quindi non perdono il diritto alla co-ubicazione dei siti nelle aree *all digital*.
Relativamente al comma 2 dell'art. 1, invece, TIMedia, rileva che la formulazione attuale del suddetto comma sembra limitare "la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali [solo] su frequenze terrestri in tecnica analogica". Questo comporterebbe che TIMedia, pur in possesso di un titolo abilitativo idoneo, non sarebbe in grado di ottenere l'accesso ai siti che veicolano segnali digitali, in particolare nelle aree *all digital* e potrebbe anche essere esclusa da siti dove è già presente per la trasmissione in tecnica analogica. Ciò comporterebbe il trascinamento della posizione dominante di RAI e RTI dall'analogico al digitale. Pertanto TIMedia richiede di inserire nell'articolo 1 un ulteriore comma che definisca un diritto limitato alle aree *all digital* e relativo alle sole emittenti nazionali che trasmettano in analogico con un deficit di copertura nel resto del territorio nazionale.

Relativamente agli obblighi di cui agli articoli 2, 3 e 4, TIMedia ritiene che essi siano necessari, ma non sufficienti, senza che vi sia una adeguata disciplina sui prezzi. A tale riguardo, TIMedia afferma che, in mancanza di un meccanismo di orientamento al costo, che costituisce comunque la misura più opportuna, l'Autorità dovrebbe quantomeno inserire nell'articolato un riferimento a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie relativamente al regime dei prezzi.

VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

i) Sul procedimento in generale

Con riferimento alle osservazioni presentate da RAI e RAI WAY sul procedimento in generale, l'Autorità rileva che sia suo preciso dovere terminare il procedimento in

oggetto volto all'imposizione degli opportuni *remedies* relativi al mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica. Su tale mercato, infatti, a seguito dell'analisi conclusasi nel novembre 2007 con delibera n. 544/07/CONS, è stata individuata una posizione dominante collettiva di RAI e RTI. La normativa comunitaria e nazionale sulle comunicazioni elettroniche impone alle Autorità di regolazione di procedere all'imposizione di *remedies* conseguentemente all'individuazione di una posizione dominante su uno o più mercati rilevanti. Pertanto, l'individuazione della suddetta dominanza collettiva non può non essere seguita e completata dall'imposizione di opportuni obblighi regolamentari, come ricordato – peraltro – dalla stessa Commissione europea in relazione al caso in oggetto (lettera del 22 agosto 2007, inviata al Presidente dell'Autorità da parte del Direttore della Direzione generale della Società dell`Informazione e dei Media, dottor Fabio Colasanti).
D'altronde, i risultati dell'analisi di cui alla delibera 544/07/CONS - atto assunto prima della data di adozione della Raccomandazione - non possono essere messi in discussione e non vengono in alcun modo pregiudicati dalla Raccomandazione, come chiaramente indica il paragrafo n. 3 della Raccomandazione stessa. L'individuazione e l'imposizione dei *remedies* è una fase consequenziale e necessaria alla delibera n. 544/07/CONS e, pertanto, l'interruzione del procedimento in corso lascerebbe incompleta una procedura di analisi di mercato e si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche. Si sottolinea, inoltre, che lo schema di provvedimento in questione relativo ai *remedies* ha già avuto l'avallo della Commissione Europea che il 4 dicembre 2007 ha inviato all'Autorità una lettera in cui dichiarava di non avere commenti.
L'Autorità procederà in ogni caso, una volta concluso il procedimento in corso, a riesaminare tempestivamente il mercato n. 18, come di consueto tenendo in considerazione gli ulteriori sviluppi del mercato e gli effetti che su di esso avranno esercitato i rimedi di cui al presente procedimento.

Circa l'eventualità di sottoporre alla Commissione Europea una nuova proposta di decisione, l'Autorità ritiene che la delibera finale non introduca modifiche sostanziali al testo già sottoposto al parere della Commissione e – pertanto – non condivide tale necessità. Al tempo stesso, l'Autorità ritiene non necessario consultare l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) dal momento che il procedimento in oggetto riguarda unicamente i *remedies*. L'art. 19, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede, infatti, l'obbligo per l'Autorità di richiedere il parere dell'Agcm solo relativamente all' "*analisi dei mercati rilevanti*", ossia all'individuazione del mercato rilevante ed alla valutazione del significativo potere di mercato. Tale parere non è invece previsto in relazione alle decisioni in materia di *remedies* (art. 19, comma 3). In conformità a quanto specificato nel Codice, l'accordo di collaborazione fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche esclude dal novero dei provvedimenti dell'Autorità,

relativamente ai quali deve essere richiesto il parere dell'Agcm, quelli di cui al comma 3 dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ossia quelli riguardanti i *remedies*.

ii) Sugli obblighi proposti nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica nazionale

Relativamente a tutte le considerazioni di tipo generale che riguardano l'analisi del mercato 18, in particolare la definizione del mercato rilevante e la posizione dominante congiunta di RAI e RTI, il carattere di auto-fornitura nella fornitura dei servizi in tale mercato, e le dinamiche competitive del mercato a causa della concorrenza inter-piattaforma, l'Autorità rimanda alle proprie considerazioni svolte nell'Allegato A alla Delibera 544/07/CONS, alla integrazione all'Allegato A (Sezione finale – Analisi dei commenti della Commissione europea) di detta Delibera, ed alle considerazioni svolte nell'Allegato B alla delibera n. 545/07/CONS. In altri termini, tali aspetti – certamente preliminari al tema degli obblighi oggetto del presente provvedimento – sono stati comunque già affrontati, discussi e risolti nell'ambito di una decisione ormai definitiva (delibera 544/07/CONS).

Per quanto attiene la circostanza che la libera negoziazione tra le parti, l'Autorità ritiene che la sua sola previsione potrebbe comportare il rischio di un rifiuto da parte degli operatori notificati all'acceso a proprie infrastrutture (siti, tralicci, etc.) nei confronti dei terzi che ne facciano richiesta. Pertanto, solo l'obbligo di accesso declinato dall'Autorità nell'art. 1, unitamente agli obblighi di cui agli articoli 2,3 e 4, garantirebbe che gli operatori notificati non attuino strategie di *market foreclosure*, attraverso il rifiuto a terzi di accedere alle proprie infrastrutture, così da impedire loro una maggiore integrazione ed estensione della propria rete diffusiva.

Con riferimento poi alla presunta restrizione concorrenziale nel mercato del *tower rental* e dei servizi accessori ipotizzata da RAI WAY a seguito dell'introduzione degli obblighi posti dall'Autorità, oltre a ribadire che la definizione del mercato rilevante è più ampia di quella prospettata da RAI WAY – e comunque oggetto di una precedente decisione dell'Autorità - si fa presente che gli obblighi individuati dall'Autorità sono finalizzati ad impedire eventuali condotte anticompetitive degli operatori notificati, senza incidere sull'assetto concorrenziale delle attività indicate da RAI WAY, anche alla luce delle previsioni circa la fattibilità tecnica e dell'assenza di imposizione una diretta disciplina dei prezzi.

Inoltre, l'Autorità sottolinea la necessità dell'obbligo di cui all'art. 1 non solo sotto il profilo della co-ubicazione/condivisione dei siti, ma anche con riferimento alla

gestione degli impianti, dal momento che RAI e RTI detengono congiuntamente oltre l'80%% della totalità degli stessi.

L'Autorità non ravvisa alcun contrasto tra gli obblighi proposti e gli obblighi che gravano sulla Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in virtù del contratto di servizio.

L'Autorità precisa, come richiesto da TIMedia, che i destinatari dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 1 sono gli operatori nazionali che attualmente operano su frequenze terrestri in tecnica analogica anche quando alcune regioni saranno diventate aree "*all digital*".

Viceversa, l'Autorità ritiene che non sia possibile – come richiesto in primo luogo da TIMedia - estendere un obbligo ad un mercato diverso da quello per il quale sia stata rilevata la posizione di dominanza. In tal senso, la disciplina comunitaria in materia di analisi di mercato e la ampia giurisprudenza che si è prodotta a valle di centinaia di notifiche delle Autorità di regolamentazione nazionali ha dimostrato come – anche nella prassi applicativa – la Commissione abbia sempre ritenuto che qualsiasi rimedio debba limitarsi esclusivamente al mercato individuato come rilevante. Infine, questa stessa impostazione è stata ribadita nel corso di appositi incontri tra gli Uffici dell'Autorità e quelli della Commissione, in relazione proprio al mercato in esame. In tal senso, non sembra possibile derogare a questo principio di rango comunitario sulla base di sentenze di tribunali amministrativi nazionali che – in altre circostanze - abbiano richiamato la possibilità di traslare un rimedio ad un mercato adiacente, in applicazione del principio dei c.d. *cross-market remedies*.

Infine, l'Autorità concorda con l'osservazione di TIMedia relativamente al fatto che in mancanza di un orientamento al costo sia necessario inserire nell'articolato un riferimento a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie relativamente al regime dei prezzi per i servizi offerti dagli operatori notificati.

08A02783

DELIBERAZIONE 16 aprile 2008.

Avvio del procedimento «Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 183/08/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il «Codice»), di recepimento delle direttive 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

Vista la Raccomandazione della Commissione adottata il 17 dicembre 2007 n. 2007/879/CE, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, notificata con il numero C(2007)5406, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante «Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche"» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

Vista la delibera n. 343/06/CONS del 7 giugno 2006, concernente «Mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2006 - Supplemento ordinario n. 156;

Vista la delibera n. 45/06/CONS del 25 gennaio 2006, recante «Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

Vista la decisione della Commissione 2008/60/CE del 21 dicembre 2007, recante «modifica della decisione 2003/548/CE relativamente all'esclusione di taluni tipi

di linee affittate dall'insieme minimo di linee affittate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 15 del 18 gennaio 2008;

Considerato che il mercato oggetto della presente delibera, sebbene non figuri nell'allegato alla Raccomandazione del 17 dicembre 2007, è attualmente soggetto a regolamentazione, e che, pertanto, si rileva la necessità di avviare l'analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio per verificare se, sulla base delle circostanze nazionali esistenti, sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*;

Considerato che, in ossequio ai principi espressi nel nuovo quadro regolamentare, per i mercati non inclusi nell'elenco della Raccomandazione occorrerà verificare che siano soddisfatti i tre criteri (il c.d. triple test);

Considerato che il procedimento sarà svolto secondo le procedure previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni, oltre le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi dei mercati;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto:

a) l'identificazione e l'analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio (mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE);

b) la valutazione del grado di concorrenza dei mercati e dell'eventuale sussistenza di operatori con significativo potere di mercato in ciascuno dei suddetti mercati;

c) la revoca, il mantenimento o la modifica degli obblighi esistenti, ovvero l'introduzione di nuovi obblighi.

2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaella Sibilla, funzionario della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c) per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 aprile 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

08A02784

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803092/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,00